

1. Nozione di piani di assetto e uso del territorio

Il Piano di gestione del rischio alluvioni è uno strumento di pianificazione di scala distrettuale e interessa territori regionali in cui vigono differenti discipline di governo del territorio. Il riferimento operato dalle norme tecniche di attuazione ai piani di assetto e uso del territorio – lo stesso effettuato dall'articolo 65, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 – intende comprendere, sotto il profilo urbanistico, tutti i diversi livelli in cui la pianificazione può articolarsi (PRG/PAT/PATI/PI/PUA).

2. Ristrutturazione edilizia di edifici in aree a pericolosità moderata P1

Il Piano di gestione del rischio alluvioni consente la realizzazione in via diretta degli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti né ampliamento superiore al 15 % del volume e della superficie totale.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con ampliamento superiore al 15 % del volume e della superficie totale, sono subordinati alla verifica di compatibilità idraulica laddove l'Autorità di bacino attesti che il rischio connesso all'intervento superi il rischio specifico R2. L'attestazione di un rischio specifico R2 o minore consente la realizzazione dell'intervento in via diretta.

3. Ampliamento di edifici esistenti in aree a pericolosità moderata P1

Il Piano di gestione del rischio alluvioni consente l'ampliamento di edifici esistenti fino al 15% del volume e della superficie totale in via diretta, per una sola volta e senza modifica di destinazione d'uso.

L'ampliamento di edifici esistenti oltre il 15% del volume e della superficie totale, per una sola volta e senza modifica di destinazione d'uso, è subordinato alla verifica di compatibilità idraulica laddove l'Autorità di bacino attesti che il rischio connesso all'intervento superi il rischio specifico R2. L'attestazione di un rischio specifico R2 o minore consente l'ampliamento in via diretta.

4. Verifica di compatibilità idraulica in aree a pericolosità media P2

La verifica di compatibilità idraulica per gli interventi di nuova costruzione, per la ristrutturazione di edifici e per gli ampliamenti di edifici esistenti superiori al 15 % del volume e della superficie totale, è sempre richiesta laddove l'Autorità di bacino attesti che il rischio connesso all'intervento non superi il rischio specifico R2.

L'attestazione di un rischio specifico maggiore non preclude di per sé l'intervento che, tuttavia, deve essere rivalutato nella sua realizzabilità a fronte dell'individuazione di opere di mitigazione o misure idonee a diminuire il rischio connesso.

L'Autorità di bacino provvederà a rilasciare il proprio parere sulla verifica di compatibilità idraulica laddove chiamata a esprimersi all'interno di procedimenti preordinati al rilascio dei necessari titoli abilitativi.

5. Attestazione di rischio specifico maggiore di R2 in aree a pericolosità media P2

Laddove siano necessarie opere di mitigazione per la riduzione del rischio specifico R2 (vedi faq n. 4) è possibile procedere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. B1) e acquisire, tramite l'Amministrazione regionale, un parere preventivo sulla relativa efficacia in termini di diminuzione delle condizioni di pericolosità e del rischio connesso.

6. Edificabilità in zona agricola

Gli interventi edilizi previsti in funzione dell'attività agricola dalla legge regionale del Veneto n. 11/2004, possono essere realizzati nel rispetto della disciplina espressa dal Piano di gestione rischio alluvioni negli articoli 7, 9, 11, 12, 13, 14.

7. Veneto 2050 e PGRA

Gli interventi edilizi di ampliamento ammessi dalla legge regionale del Veneto n. 14/2019 oltre la soglia del 15% e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio ammessi dalla medesima legge, possono essere realizzati nel rispetto della disciplina espressa dal Piano di gestione del rischio alluvioni negli articoli 13 e 14 per gli edifici che ricadono in aree a pericolosità media P2 e moderata P1. Per gli edifici ricadenti nelle aree a pericolosità elevata P3 trova applicazione l'articolo 9 della legge regionale.

8. Verifica di compatibilità idraulica (PGRA) e valutazione di compatibilità idraulica (D.G.R.V. n. 2948/2009).

La verifica di compatibilità idraulica richiesta dal Piano di gestione del rischio alluvioni ha lo scopo di verificare, sulla base delle specifiche tecniche descritte nell'Allegato A delle norme di attuazione e diversificate per tipologia di fenomeno alluvionale, che l'intervento da realizzare sia in condizioni di sicurezza e non generi incremento di pericolosità a valle o a monte dell'area interessata, assumendo come riferimento un tempo di ritorno pari a 100 anni.

La valutazione di compatibilità idraulica regionale si applica agli strumenti urbanistici comunali o varianti che comportino una trasformazione territoriale compatibile con il regime idraulico e ha lo scopo primario di garantire il principio dell'invarianza idraulica assumendo come riferimento un tempo di ritorno pari a 50 anni.

I due studi sono funzionali a valutazioni di tipo diverso. L'Autorità di bacino provvederà a rilasciare il proprio parere sulla verifica di compatibilità idraulica, nelle diverse ipotesi in cui essa è richiesta dal Piano di gestione del rischio alluvioni, laddove chiamata a esprimersi all'interno di procedimenti preordinati al rilascio dei necessari titoli abilitativi.